

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CASO RIOLO c. ITALIA

(Ricorso n. 42211/07)

SENTENZA

STRASBURGO

17 luglio 2008

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.

Nel caso Riolo c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,

Antonella Mularoni,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó, *giudici*,

e da Sally Dollé, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 42211/07) diretto contro la Repubblica italiana e con il quale un cittadino di questo Stato, il sig. Claudio Riolo (« il ricorrente»), ha adito la Corte il 14 settembre 2007 in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione»).

2. Il ricorrente è stato rappresentato dinanzi alla Corte dagli avv.ti A. Ballerini e M. Vano, avvocati del Foro di Genova. Il governo italiano (« il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, il sig. R. Adam, e dal suo co-agente, il sig. F. Crisafulli.

3. Il ricorrente sosteneva che la sua condanna per diffamazione aveva violato il suo diritto alla libertà di espressione.

4. Il 20 novembre 2007, la presidentessa della seconda sezione della Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell'art. 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che la ricevibilità e il merito del caso sarebbero stati esaminati congiuntamente.

FATTO

5. Il ricorrente è nato nel 1951; il suo luogo di residenza non è noto.

A. La «strage di Capaci» e i procedimenti giudiziari contro i presunti autori del delitto

6. Il 23 maggio 1992 esplose una bomba a Capaci, in Sicilia. La deflagrazione uccise un magistrato impegnato nella lotta contro la mafia (il sig. Giovanni Falcone), sua moglie e la sua scorta. Furono avviati dei procedimenti giudiziari contro i presunti autori di questa strage. Fra gli imputati figurava il sig. Salvatore Sbeglia, sospettato di aver procurato agli assassini una parte del telecomando utilizzato per far scoppiare la bomba.

7. La prima udienza preliminare di questo processo ebbe luogo il 19 settembre 1994. Il sig. Sbeglia era rappresentato dall'avv. Francesco Musotto, avvocato del Foro di Palermo e Presidente della Provincia di Palermo. Intervistato da un giornalista del quotidiano *La Repubblica*, l'avv. Musotto dichiarò che la Provincia di Palermo non si era ancora chiesta se costituirsi parte civile nel procedimento penale condotto contro dei presunti assassini del sig. Falcone. L'avv. Musotto affermò anche di essersi recato all'udienza preliminare per rinunciare al mandato conferitogli dal suo cliente perché, essendo il Presidente della Provincia, ragioni di opportunità gli consigliavano di astenersi.

8. Dieci giorni più tardi, il 28 settembre 1994, si tenne una nuova udienza preliminare. L'avv. Musotto, che non aveva rinunciato al suo mandato, difese il sig. Sbeglia. Di fronte alle critiche di alcuni uomini politici e dell'avvocato della famiglia Falcone, l'avv. Musotto dichiarò di non avere « niente da dire ». Scoppiò una polemica sui giornali locali e nazionali.

9. Nel febbraio 1995, la Provincia di Palermo decise di costituirsi parte civile nel processo in questione.

B. L'articolo del ricorrente

10. Il ricorrente, ricercatore in scienze politiche all'Università di Palermo, pubblicò sul giornale *Narcomafie* del novembre 1994 un articolo intitolato « Mafia e diritto. Palermo: la Provincia contro se stessa nel processo Falcone. Lo strano caso dell'avv. Musotto e Mister Hyde ».

11. L'articolo in questione si legge come segue:

« Mentre il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è in giro per il mondo a minimizzare la gravità e la forza del fenomeno mafioso, un suo goffo emulo locale, il Presidente della Provincia di Palermo, lo supera in intelligenza e fantasia. Si tratta dell'avv. Musotto, ex socialista che si è orientato verso *Forza Italia*, eletto a giugno con il sessanta per cento dei voti alla presidenza dell'amministrazione locale.

L'avv. Musotto è riuscito a dividersi in due, alla stregua del celebre personaggio di Stevenson, al fine di non rinunciare alla difesa del costruttore Salvatore Sbeglia, imputato nel processo per la strage di Capaci. A fronte delle pressioni dell'opposizione volte ad ottenere che la Provincia si costituisca parte civile (come

hanno già fatto i Comuni di Palermo e di Capaci, la Regione Sicilia e il governo nazionale) nel processo contro i presunti responsabili dell'uccisione del Giudice Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta, l'avv. Musotto ha in un primo momento cercato di prendere tempo, poi ha incaricato l'azienda provinciale per il turismo di stabilire gli eventuali pregiudizi che le stragi mafiose hanno arrecato ai flussi turistici (incredibile, ma vero) e, infine, si è rassegnato alla costituzione di parte civile dell'amministrazione locale, che, tuttavia, sarà rappresentata nelle aule di giustizia dal suo vicepresidente. In questo modo, il Musotto – presidente, fosse pure rappresentato dal suo sostituto, si sdoppierà quotidianamente nel Musotto – avvocato, che continuerà a difendere il costruttore Sbeglia, e tutti e due parteciperanno al processo per la strage di Capaci, ma su due lati opposti.

Di fronte ad una situazione così grottesca ci si chiede spontaneamente perché non si sia presa in considerazione la soluzione più semplice e scontata: vale a dire la rinuncia dell'avv. Musotto alla difesa del suo cliente. L'interessato si giustifica invocando il principio di garanzia del diritto alla difesa e denunciando il tentativo di criminalizzare la professione di penalista. Una risposta da vittima che non fa altro che confondere i termini della questione, dato che qui non si discute né di innegabili principi costituzionali, né della facoltà di un avvocato di scegliere liberamente i propri clienti, ma soltanto dell'opportunità, e al tempo stesso della legittimità di una scelta che, in linea di principio, subordina gli interessi privati di un individuo che esercita una libera professione al ruolo di protezione dell'interesse collettivo, inerente al mandato di rappresentante delle istituzioni pubbliche.

Ma nel caso di specie, poiché la costituzione di parte civile dell'amministrazione locale in un processo di mafia ha un valore soprattutto simbolico, in quanto si traduce in un segnale culturale e politico che rompe una lunga prassi di inerzia e di connivenze, il rischio più grave è che la scelta di Musotto sia letta come un segnale che va nella direzione opposta. E, come è noto, il potere mafioso è molto attento ai segnali provenienti dal cuore delle istituzioni.

Dunque, la conclusione più probabile che si può trarre – sino a prova contraria – da questa storia è che il rappresentante di *Forza Italia* non abbia voluto, o non abbia potuto, segnare una chiara presa di distanza rispetto agli imputati nel processo e sia in qualche modo costretto a subire l'influenza di quell'intreccio di interessi politici ed economici al quale è dovuta, almeno in parte, la sua elezione alla presidenza della Provincia con un'inattesa quantità di voti. Naturalmente non si intende per questo né affermare che ci sia stata una forma di contrattazione preliminare di voti inquinati, né, tanto meno, ridurre il successo di *Forza Italia* in Sicilia esclusivamente allo spostamento dei voti controllati dalla mafia dal vecchio pentapartito verso il nuovo polo di centrodestra. Tuttavia, non è possibile negare che un tale spostamento si sia effettivamente verificato.

Del resto, nella storia di quella che si designa come «Prima Repubblica», non è una novità che la mafia si adatti all'evoluzione degli equilibri politici, ossia questo fenomeno che si verificava già tra gli anni Quaranta e Cinquanta, allorché i gruppi mafiosi (cosche) passavano, a ondate successive, dal separatismo e dalla destra liberale (liberal-qualunquista) alla Democrazia Cristiana. Fenomeno questo che, in seguito, si è di nuovo verificato, come ormai dimostrano le dichiarazioni dei pentiti prodotte agli atti del processo per l'omicidio di Salvo Lima, allorché nel 1987 *Cosa Nostra* ha voluto lanciare un messaggio politico alla stessa Democrazia Cristiana, grazie all'appoggio al Partito socialista di Claudio Martelli e al Partito radicale, fautori di una politica di stampo «garantista». Allo stesso modo oggi, nelle recenti

consultazioni elettorali, il voto controllato dalle organizzazioni criminali sembra essere diretto – e ciò è confermato dalle ultime testimonianze di alcuni pentiti dei clan di Catania – verso *Forza Italia*.

Quando ciò accade, anche per volontà di *Cosa Nostra*, è inevitabile che qualcuno reclami, presto o tardi, la restituzione dei favori di cui un individuo ha beneficiato. La sola cosa che si deve auspicare è che la risposta delle istituzioni e degli organismi politici sia forte e chiara, in grado di chiudere inequivocabilmente le eventuali breccie lasciate aperte ad un attacco criminale, impegnato nel costruire un nuovo equilibrio di potere politico e mafioso, che non avrebbe niente da invidiare a quello che si sostituisce. Sfortunatamente, non si può nascondere il fatto che i primi segnali provenienti dai nuovi governanti sono tutto tranne che rassicuranti. »

C. L'azione civile proposta dall'avv. Musotto

1. Il processo di primo grado

12. Il 24 aprile 1995, l'avv. Musotto, sostenendo di essere stato diffamato, propose un'azione civile per il risarcimento dei danni contro il ricorrente. Chiese l'elargizione della somma complessiva di 700 milioni di lire (circa 361.519 euro).

13. L'articolo del ricorrente fu pubblicato una seconda volta sul giornale *Narcomafie* del maggio 1995 e sul quotidiano nazionale *Il Manifesto* del 3 maggio 1995. Esso fu firmato dal ricorrente e da ventotto altre persone, tra le quali uomini politici, rappresentanti di organizzazioni non governative, giuristi e giornalisti.

14. Con sentenza del 19 marzo 2000, il cui testo venne depositato in cancelleria il 21 novembre 2000, il Tribunale di Palermo condannò il ricorrente a pagare all'avv. Musotto 70 milioni di lire (circa 36.151 euro) per danni morali, oltre interessi legali a partire dal novembre 1994. Il ricorrente fu inoltre condannato a pagare una somma a titolo di riparazione di 10 milioni di lire (circa 5.164 euro) e a rimborsare le spese processuali di parte attrice, che ammontavano a 6.390.000 lire (circa 3.300 euro).

15. Il tribunale osservò innanzitutto che, al fine di stabilire se ci fosse stata diffamazione o legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica, bisognava prendere in considerazione l'articolo nel suo complesso, il suo obiettivo, il suo interesse pubblico e il suo tenore. Esercitando il suo diritto di critica, un giornalista esponeva delle opinioni che non erano rigorosamente oggettive, essendo fondate su un'interpretazione soggettiva dei fatti.

16. Nella fattispecie, tuttavia, il ricorrente aveva oltrepassato i limiti del suo diritto, perché si era lanciato in un attacco personale contro l'avv. Musotto. Un «lettore medio» traeva dall'articolo incriminato la convinzione che l'attore fosse il garante di interessi mafiosi e fosse da questi condizionato nella sua attività politica e professionale. Questa idea era stata

rinforzata dalla ripubblicazione dell'articolo e da un'interrogazione parlamentare. Era vero che il ricorrente aveva precisato che non intendeva « affermare che ci [fosse] stata una forma di contrattazione preliminare di voti inquinati»; nondimeno questa frase non era che un tentativo di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalle altre affermazioni diffamatorie. Di conseguenza, il ricorrente aveva leso la reputazione, l'immagine professionale e politica ed anche la vita privata dell'avv. Musotto.

2. *L'appello*

17. Il ricorrente fece appello. Egli sostenne, tra le altre cose, che il Tribunale di Palermo non si era occupato della questione di sapere se i fatti esposti nel suo articolo erano veri e non aveva debitamente tenuto conto dell'interesse pubblico dell'argomento trattato, che nella fattispecie doveva prevalere sulla protezione della vita privata dell'attore.

18. Con sentenza del 29 novembre 2002, il cui testo fu depositato in cancelleria il 7 aprile 2003, la Corte d'Appello di Palermo confermò la sentenza di primo grado e condannò il ricorrente a pagare le spese processuali di parte convenuta, che ammontavano a 3.700 euro.

19. La Corte d'Appello osservò che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interesse pubblico alla diffusione delle informazioni contenute in un articolo di stampa non era che uno degli elementi da prendere in considerazione, dovendo il giudice interessarsi anche del fine della pubblicazione e delle espressioni utilizzate dal suo autore. Era vero che le opinioni non si prestavano ad una dimostrazione di veridicità e che i limiti del diritto di critica erano più ampi nei confronti delle persone che rivestivano una carica pubblica; tuttavia, non veniva meno il fatto che gli attacchi personali che offendevano l'integrità morale altrui si traducevano in una diffamazione.

20. Nella fattispecie, non era in discussione che il pubblico avesse interesse a conoscere i fatti esposti nell'articolo del ricorrente e la loro valutazione storica e politica. Tuttavia, alcune delle espressioni utilizzate avevano oltrepassato i limiti di una critica legittima della situazione in cui si trovava l'avv. Musotto nell'ambito del procedimento penale riguardante la strage di Capaci. Ciò valeva anche per il titolo dell'articolo, che evocava la dicotomia esistente tra la «trasparenza» dell'avvocato Musotto e la «personalità mostruosa, negativa» di Mister Hyde. L'espressione «goffo emulo» offendeva la reputazione dell'attore allorché era letta alla luce dell'accusa di minimizzare «la gravità e la forza del fenomeno mafioso».

21. Inoltre, risultava dall'articolo nel suo complesso che il ricorrente mirava ad indicare l'avv. Musotto come il responsabile del fatto che la Provincia di Palermo avesse tardato a costituirsi parte civile. Il ricorrente aveva espresso un giudizio quanto alle ragioni del comportamento dell'attore, accusandolo di essere condizionato dagli interessi economici e politici ai quali era dovuta la sua elezione. Egli aveva presentato questa

conclusione come se fosse un fatto certo, perché suscettibile di essere confutato soltanto dalla «prova contraria». Il presunto collegamento dell'attore con la mafia risultava anche dalla circostanza che sarebbe «inevitabile che qualcuno reclami, presto o tardi, la restituzione dei favori di cui un individuo ha beneficiato». Queste gravi insinuazioni non si fondavano su alcun elemento oggettivo.

22. In queste circostanze, il ricorrente avrebbe dovuto sapere che le sue affermazioni potevano essere offensive.

23. Il ricorrente aveva prodotto una sentenza pronunciata nei confronti dell'avv. Musotto in un procedimento penale diverso, in cui i giudici, pur prosciogliendo l'imputato, avevano menzionato la possibilità che il partito al quale l'interessato apparteneva avesse beneficiato dei voti dei membri della mafia ed il fatto che l'interessato intrattenesse dei rapporti privati con uno degli imputati del processo per la strage di Capaci. Tuttavia, la Corte d'Appello osservò che tale sentenza era stata pronunciata dopo la pubblicazione dell'articolo e non poteva essere presa in considerazione. Comunque sia, il suo contenuto non giustificava le insinuazioni del ricorrente.

24. Infine, la circostanza che l'articolo, sottoscritto tra gli altri dal ricorrente stesso, fosse stato ripubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale (*Il Manifesto*) aveva arrecato un pregiudizio ancor più grande alla parte lesa.

3. Il ricorso in cassazione del ricorrente

25. Il ricorrente fece ricorso in cassazione.

26. Con sentenza del 30 gennaio 2007, il cui testo fu depositato in cancelleria il 19 marzo 2007, la Corte di Cassazione, ritenendo che la Corte d'Appello avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, respinse il ricorso del ricorrente.

D. Le vicissitudini giudiziarie dell'avv. Musotto.

27. Nel novembre 1995, l'avv. Musotto, accusato di aver sostenuto dall'esterno la mafia (*concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso*), venne arrestato. Fu rilasciato nel marzo 1996, e rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo. Con sentenza pronunciata nel 1998, quest'ultimo prosciolsi l'avv. Musotto. Il ricorrente sottolinea che questa decisione giudiziaria contiene le seguenti affermazioni:

a) la villa della famiglia Musotto era frequentata, tra il 1993 e il 1994, da membri della mafia ed utilizzata per nascondere delle armi;

b) la probabile semplice passività dell'avv. Musotto di fronte alle frequentazioni mafiose di suo fratello non costituiva un illecito penale;

c) era verosimile che l'avv. Musotto avesse beneficiato dei voti di persone «implicate in un contesto criminale», ma non c'era alcuna prova che l'interessato avesse concluso un accordo con membri della mafia;

d) era «deontologicamente censurabile» per l'avv. Musotto aver incontrato uno dei suoi clienti mentre questo era latitante; inoltre, sembrava che egli intrattenesse delle relazioni di natura privata con il sig. Sbeglia. Ciò, tuttavia, non giustificava la pronuncia di un verdetto di condanna.

28. Il ricorrente sottolinea anche i seguenti passaggi della sentenza del Tribunale di Palermo:

«(...) Si devono mettere in risalto le discussioni che vi sono state tra i sig.ri Cannella, Bagarella e Calvaruso Antonio all'epoca delle polemiche giornalistiche comparse in merito alla costituzione di parte civile della Provincia di Palermo nel procedimento in corso dinanzi all'autorità giudiziaria di Caltanissetta in seguito alla strage di Capaci, svoltesi all'incirca nel mese di settembre del 1994. In realtà, dalle allusioni [fatte dai] sig.ri Cannella e Calvaruso, emerge che il capo mafioso di Corleone seguiva la suddetta polemica e aveva commentato la decisione dell'avv. Musotto di costituirsi nel suddetto procedimento, puntualizzando, di fronte alle critiche fatte (...) dal sig. Cannella quanto alla costante mancanza di affidabilità dell'avv. Musotto, che quest'ultimo non avrebbe potuto riconoscere pubblicamente il suo rapporto di amicizia con dei membri di un'associazione mafiosa.»

«Sembrò che il rapporto tra l'avv. Musotto e gli Sbeglia, padre e figlio, fosse caratterizzato da una solidità assoluta, da una frequentazione ricorrente del tutto particolare e da contatti telefonici, e pure dalla loro frequentazione al di fuori del contesto del processo, se è vero che le suddette dichiarazioni, congiuntamente alle dichiarazioni dell'imputato stesso e alla documentazione fotografica [allegata] agli atti, hanno dimostrato la partecipazione dell'avv. Musotto al matrimonio di Sbeglia Francesco e al battesimo del figlio di questi.»

«(...) Questo quadro di riferimento relativo al sostanziale appoggio elettorale a tutta la formazione politica di *Forza Italia* da parte di diversi componenti di associazioni mafiose è confermato anche dalla testimonianza di Lanzauro Salvatore (...), che ha per l'appunto indicato che, di fronte all'appoggio di numerosi rappresentanti mafiosi a favore del *Polo della Libertà*, c'era un evidente difetto di consapevolezza da parte del sig. Musotto Francesco. Ciò non esclude che il sostegno al sig. Musotto avrebbe potuto giungere anche da una larga cricca di soggetti sicuramente implicati in un contesto criminale (...), i quali, dopo la scomparsa dei referenti politici collocati nei partiti tradizionali di governo, decisero di accordare tutta la loro attenzione a questo movimento politico di recente formazione.»

29. Questa sentenza, confermata in appello nel 1999, divenne definitiva nell'aprile 2001. Il fratello dell'avv. Musotto (paragrafo 27 b) sopra) fu condannato ad una pesante pena privativa della libertà.

30. Nel giugno 2000, fu aperto un procedimento contro l'avv. Musotto per aver «comprato» dei voti. L'esito di questo procedimento non è noto.

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE

31. Il ricorrente si lamenta della sua condanna per diffamazione. Ritiene di aver subito un'ingerenza ingiustificata nel suo diritto alla libertà di espressione, come garantito dall'art. 10 della Convenzione.

Nelle sue parti conferenti, questa disposizione è così formulata:

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (...).

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, (...) per la protezione della reputazione o dei diritti altrui (...) o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.»

32. Il Governo si oppone a tale tesi.

A. Sulla ricevibilità

33. La Corte constata che questo ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. La Corte peraltro rileva che esso non va incontro a nessun altro motivo di irricevibilità. Si decide quindi di dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Il Governo

34. Il Governo nota subito che i fatti relativi alle vicissitudini giudiziarie dell'avv. Musotto non sono affatto conferenti per la soluzione della controversia e prega la Corte di espungerli, tenuto conto anche che essi sarebbero suscettibili di nuocere alla reputazione di una persona estranea al procedimento dinanzi ad essa.

35. Il Governo ritiene che la natura, il contenuto e la portata offensiva delle espressioni utilizzate dal ricorrente risultino chiaramente dalle sentenze pronunciate dalle giurisdizioni interne. L'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente, prevista con legge, perseguiva il fine legittimo della tutela dei diritti altrui, ovvero il diritto all'onore e alla reputazione

dell'avv. Musotto. Quest'ultimo è stato attaccato personalmente, ma anche in qualità di Presidente della Provincia e difensore di un imputato. L'attacco, dunque, riguardava anche la funzione dell'avvocato in quanto ausiliario della giustizia. La tutela della sua dignità proteggeva al tempo stesso il prestigio della funzione giudiziaria nel suo complesso.

36. L'articolo incriminato contiene delle affermazioni nelle quali è difficile distinguere la parte «fattuale» dai giudizi di valore. La situazione obiettivamente delicata in cui si trovava l'avv. Musotto era una semplice scusa o occasione per accusarlo di essere legato ad interessi mafiosi, o almeno di esserne ostaggio, di essere debitore della mafia per una parte dei voti che avevano condotto alla sua elezione e di essere responsabile dell'esitazione della Provincia a costituirsi parte civile.

37. In realtà, nel settembre 1994, cioè due mesi prima della pubblicazione dell'articolo controverso, l'avv. Musotto aveva rinunciato al suo mandato di difensore di tutti gli imputati, compreso il sig. Sbeglia. L'articolo partiva dunque da elementi di fatto di cui l'autore non poteva ignorare l'inesattezza. I giudizi di valore espressi dal ricorrente (l'espressione «goffo emulo», il riferimento al «Mister Hyde» di Stevenson) non avevano altro scopo se non quello di screditare ed insultare la persona presa di mira, senza alcun riferimento a fatti specifici accertati e senza alcuna argomentazione alla mano.

38. I problemi provocati dal doppio ruolo dell'avv. Musotto erano già stati oggetto, a partire dal settembre 1994, di numerose informazioni date dalla stampa. Di conseguenza, il ricorrente non potrebbe avvalersi del diritto di comunicare informazioni, poiché il pubblico già disponeva di tutte le informazioni necessarie a tale proposito. D'altronde, non risulta che gli altri commenti, anche polemici, riguardanti l'avv. Musotto siano sfociati in condanne, il che dimostra che, quando è esercitata nei limiti di una critica civile, la libertà di stampa riceve un'accresciuta protezione in Italia.

39. Certo, era consentito al ricorrente criticare il cumulo delle funzioni dell'avv. Musotto o le sue posizioni politiche. Tuttavia, non avrebbe dovuto fare uso di espressioni gratuitamente offensive, tacere delle circostanze pertinenti e accusare l'avv. Musotto di proteggere gli interessi della mafia. Nella fattispecie, il ricorrente non era un giornalista, bensì un professore universitario di politologia. In quanto tale, egli avrebbe a maggior ragione dovuto esprimere le sue tesi con l'imparzialità e il distacco propri di uno scienziato.

40. Il Governo fa anche notare che l'avv. Musotto era, all'epoca dei fatti, il Presidente della Provincia di Palermo. Era dunque un uomo politico; a tale titolo, si esponeva scientemente alla critica, anche severa, dei suoi avversari e della stampa. Tuttavia, bisognerebbe tenere conto della circostanza che, contrariamente ad altri casi giudicati dalla Corte, l'articolo incriminato non è stato pubblicato in un periodo di accresciuto scontro politico, come la campagna elettorale o la formazione di un nuovo governo.

41. Il Governo considera infine che il risarcimento concesso non era eccessivo. Ad ogni modo, questo aspetto non potrebbe essere decisivo. Infatti, nelle cause per diffamazione, o si ritiene che i limiti alla libertà di espressione non siano stati superati, il che rende ogni sanzione ed ogni risarcimento contrari alla Convenzione, oppure si ritiene che sia il diritto altrui alla dignità e all'onore a contare, nel qual caso il risarcimento non deve essere inferiore al pregiudizio realmente subito, come stimato dal giudice di merito nell'esercizio del suo potere di apprezzamento.

b) Il ricorrente

42. Il ricorrente ritiene che sia necessario citare i procedimenti giudiziari in cui è stato coinvolto il sig. Musotto, i quali riguardano fatti concomitanti alla pubblicazione dell'articolo controverso e dimostrano che quest'ultimo conteneva delle opinioni fondate su una base fattuale autentica. In particolare, il contenuto della sentenza del Tribunale di Palermo del 1998 confermerebbe che i rischi descritti dal ricorrente erano reali, che riguardavano una materia di interesse pubblico e che lo scopo perseguito dall'autore era quello di stimolare un dibattito per analizzare le modalità tramite le quali delle organizzazioni mafiose, anche unilateralmente, cercavano di influenzare il mondo politico ed istituzionale. L'articolo riguardava dei fatti noti ed incontestabili, concernenti un personaggio politico. Tutto sommato, i giudizi di valore che conteneva non si prestano ad una dimostrazione di veridicità.

43. Il ricorrente contesta l'affermazione del Governo (paragrafo 37 sopra), secondo cui nel settembre 1994 l'avv. Musotto aveva rinunciato al suo mandato di difensore di tutti gli imputati, compreso il sig. Sbeglia. Fa notare che l'avv. Musotto era presente all'udienza preliminare del 28 settembre 1994, in cui aveva difeso il sig. Sbeglia. Il 30 settembre, l'avv. Musotto aveva dichiarato al Consiglio provinciale che rinunciava alla difesa di quattro imputati e che conservava soltanto quella del sig. Sbeglia. Questa scelta fu confermata in un'intervista alla stampa del 18 ottobre 1994. Il ricorrente indica che non poteva che basarsi sulle dichiarazioni pubbliche dell'avv. Musotto.

44. L'espressione «goffo emulo locale» ed il riferimento ironico al romanzo di Stevenson si riferivano al comportamento indiscutibilmente irresoluto dell'avv. Musotto all'epoca della costituzione di parte civile della Provincia di Palermo e ai rischi che ne derivavano di sottovalutare il fenomeno mafioso. Al ricorrente non si poteva imputare alcun insulto gratuito o intenzione diffamatoria.

45. Delle critiche di gran lunga più severe contro l'avv. Musotto, formulate da altri uomini politici, non hanno costituito oggetto di nessun procedimento giudiziario. Lo stesso vale per la ripubblicazione dell'articolo sul quotidiano *Il Manifesto*. Nel 2001, numerose associazioni hanno lanciato una campagna per la libertà di stampa nel settore della lotta contro la mafia,

denunciando gli attacchi giudiziari condotti contro i giornalisti ed il clima di intimidazione che ne è derivato.

46. Il ricorrente, ricercatore universitario e politologo, è stato contattato dalla redazione di *Narcomafie* per scrivere un articolo che commentasse la situazione dell'avv. Musotto. Ha assolto tale incarico nell'ambito delle sue competenze scientifiche e della sua libera attività professionale. Sulla base di considerazioni sociopolitiche, ha formulato le seguenti ipotesi, che gli sono sembrate plausibili:

- che c'era un rischio serio e appurato che la scelta dell'avv. Musotto fosse percepita come un «segnale di segno contrario» rispetto all'azione dello Stato nei processi di mafia e che questo segnale fosse indirizzato al potere mafioso, attento agli atti simbolici;

- che l'avv. Musotto non aveva preso decisamente le distanze dagli imputati del processo e che egli era, in qualche modo e pur non intenzionalmente, costretto a subire il condizionamento di una parte dell'elettorato;

- che, anche senza un previo accordo, all'epoca delle elezioni del 1994 dei voti controllati dalla mafia erano passati dal vecchio pentapartito al polo di destra, e in particolare a Forza Italia.

47. Queste ipotesi sono state formulate sulla base di un'interpretazione, certamente soggettiva, dei nessi logici esistenti tra alcuni fatti appurati. Esse costituiscono un esercizio del diritto di critica nel campo della politica. Tale diritto non potrebbe essere limitato ai periodi di campagna elettorale; comunque sia, l'articolo incriminato era stato ispirato da fatti gravi, come le stragi degli anni 1992-1993 e lo sconvolgimento della vita democratica che ne è conseguito.

48. L'avv. Musotto è un avvocato che ha liberamente scelto i propri clienti, ed è anche un uomo politico. Non potrebbe essere paragonato ad un giudice. Di conseguenza, i commenti del ricorrente non erano di natura tale da offendere la funzione giudiziaria nel suo complesso.

49. Infine, il ricorrente sostiene che la sanzione che gli è stata inflitta era eccessiva. A questo proposito osserva che la sentenza di primo grado era esecutiva e che egli non aveva la somma che era stato condannato a pagare. Perciò, a partire dal 2001, l'avv. Musotto ha ottenuto il pignoramento di un quinto dello stipendio pagato dall'Università di Palermo. Ciò non soltanto ha esposto il ricorrente a delle difficoltà finanziarie, ma ha anche portato a conoscenza del suo datore di lavoro le sue liti giudiziarie.

2. La valutazione della Corte

a) Sull'esistenza di un'ingerenza

50. E' pacifico tra le parti che la condanna del ricorrente ha costituito un'ingerenza nel diritto di quest'ultimo alla libertà di espressione, come garantito dall'art. 10 § 1 della Convenzione.

b) Sulla giustificazione dell'ingerenza: la previsione da parte della legge e il perseguimento di un fine legittimo.

51. Un'ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le condizioni previste al paragrafo 2 dell'art. 10. Occorre dunque stabilire se essa fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno o più dei fini legittimi enunciati in tale paragrafo e se fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungere questo o questi fini (*Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI).

52. Non è contestato che l'ingerenza fosse prevista dalla legge.

53. La Corte riconosce che l'ingerenza perseguiva un fine legittimo, ovvero la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nella fattispecie quelli dell'avv. Musotto (si vedano, *mutatis mutandis*, *Perna c. Italia* [GC], n. 48898/99, § 42, CEDU 2003-V, e *Nikula c. Finlandia*, n. 31611/96, § 38, CEDU 2002-II).

54. Resta da verificare se l'ingerenza fosse «necessaria in una società democratica».

c) Sulla necessità dell'ingerenza in una società democratica

a. Principi generali

55. La stampa gioca un ruolo eminente in una società democratica: se non deve oltrepassare certi limiti, che derivano in particolar modo dalla protezione della reputazione e dai diritti altrui, le spetta ciò nonostante comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale, comprese quelle della giustizia (*De Haes e Gijssels c. Belgio*, sentenza del 24 febbraio 1997, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997-I, § 37). Alla sua funzione che consiste nel diffonderne si aggiunge il diritto, per il pubblico, di riceverne. Se le cose andassero diversamente, la stampa non potrebbe giocare il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» (*Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, sentenza del 25 giugno 1992, serie A n. 239, § 63, e *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], n. 21980/93, § 62, CEDU 1999-III). Oltre alla sostanza delle idee e delle informazioni espresse, l'art. 10 tutela la loro modalità di espressione (*Oberschlick c. Austria (n. 1)*, sentenza del 23 maggio 1991, serie A n. 204, § 57). La libertà giornalistica comprende anche il possibile ricorso ad una certa dose di esagerazione, se non addirittura di provocazione (*Prager e Oberschlick c. Austria*, sentenza del 26 aprile 1995, serie A n. 313, § 38 ; *Thoma c. Lussemburgo*, n. 38432/97, §§ 45 e 46, CEDU 2001-III ; *Perna cit.*, § 39).

56. Quanto ai limiti della critica ammissibile, essi sono più ampi nei confronti di un uomo politico, che agisce nella sua veste di personaggio pubblico, rispetto ad un semplice privato. L'uomo politico si espone inevitabilmente e consapevolmente ad un controllo attento delle sue mosse, tanto da parte dei giornalisti quanto da parte della massa dei cittadini, e deve

dimostrare una maggiore tolleranza, soprattutto quando egli stesso si lascia andare a dichiarazioni pubbliche che possono prestarsi a critica. Ha senz'altro diritto a veder proteggere la sua reputazione, anche al di fuori dell'ambito della sua vita privata, ma le esigenze di tale tutela devono essere messe a confronto con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, richiedendo le eccezioni alla libertà di espressione un'interpretazione restrittiva (*Oberschlick c. Austria* (n. 2), sentenza del 1° luglio 1997, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997-IV, § 29).

57. L'aggettivo «necessario», ai sensi dell'art. 10 § 2, implica l'esistenza di un «bisogno sociale insopprimibile». Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per giudicare circa l'esistenza di un simile bisogno, ma tale margine va di pari passo con un controllo europeo che verte al tempo stesso sulla legge e sulle decisioni applicative della stessa, anche quando esse promanano da una giurisdizione indipendente. La Corte è quindi competente a statuire in ultima istanza se una «restrizione» si concili con la libertà di espressione tutelata dall'art. 10 (*Janowski c. Polonia* [GC], n. 25716/94, § 30, CEDU 1999-I, e *Association Ekin c. Francia*, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).

58. Nell'esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha affatto per compito quello di sostituirsi alle giurisdizioni interne competenti, bensì di controllare in relazione all'art. 10 le decisioni che esse hanno pronunciato in virtù del loro potere di apprezzamento (*Fressoz e Roire c. Francia* [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I). Non ne consegue che essa debba limitarsi a controllare se lo Stato convenuto abbia fatto uso di questo potere in buona fede, con cura ed in modo ragionevole; occorre che essa consideri l'ingerenza oggetto di controversia alla luce del caso nel suo complesso, compresi il tenore delle parole rimproverate al ricorrente ed il contesto in cui questi le ha pronunciate (*News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria*, n. 31457/96, § 52, CEDU 2000-I).

59. In particolare, spetta alla Corte stabilire se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificare l'ingerenza appaiano «pertinenti e sufficienti» e se la misura incriminata fosse «proporzionata ai fini legittimi perseguiti» (*Chauvy e altri c. Francia*, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). Così facendo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali, basandosi su una valutazione accettabile dei fatti, abbiano applicato delle regole conformi ai principi consacrati dall'art. 10 (si veda, tra le tante, *Zana c. Turchia*, sentenza del 25 novembre 1997, *Raccolta* 1997-VII, § 51; *De Diego Nafria c. Spagna*, n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; *Pedersen e Baadsgaard* cit., § 70).

60. Per valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, occorre distinguere tra dichiarazioni limitate ai fatti e giudizi di valore. Se la materialità dei fatti si può provare, i secondi non si prestano ad una dimostrazione della loro esattezza (*Oberschlick* (n. 2) cit., § 33). La qualificazione di una dichiarazione in termini di fatto o di giudizio di valore

rientra in primo luogo nel margine di apprezzamento delle autorità nazionali, in particolare delle giurisdizioni interne (*Prager e Oberschlick* cit., § 36). Tuttavia, anche quando una dichiarazione equivale ad un giudizio di valore, essa deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, dato che anche un giudizio di valore assolutamente privo di un fondamento in fatto può rivelarsi eccessivo (*Jerusalem c. Austria*, n. 26958/95, § 43, CEDU 2001-II).

61. Ciò non toglie che il diritto dei giornalisti a comunicare delle informazioni su questioni di interesse generale sia protetto a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti precisi, e forniscano delle informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell'etica giornalistica (si vedano, per esempio, le sentenze precitate *Fressoz e Roire*, § 54, *Bladet Tromsø e Stensaas*, § 58, e *Prager e Oberschlick*, § 37). Il paragrafo 2 dell'art. 10 della Convenzione sottolinea che l'esercizio della libertà di espressione comporta dei «doveri e responsabilità», che valgono anche per i media, persino quando si tratta di questioni di un notevole interesse generale. Inoltre, questi doveri e responsabilità possono assumere importanza allorché si rischia di ledere la reputazione di una persona citata per nome e di nuocere ai «diritti altrui». Dunque, devono esistere dei motivi specifici per poter sollevare i mezzi di comunicazione dall'obbligo, che a loro normalmente incombe, di verificare dichiarazioni relative a fatti diffamatorie nei confronti di privati. A questo proposito, entrano in gioco soprattutto la natura e il grado della diffamazione in questione e la questione di sapere sino a quale punto il mezzo di comunicazione possa ragionevolmente considerare credibili le proprie fonti per quanto riguarda le affermazioni (si vedano, tra le altre, *McVicar c. Regno Unito*, n. 46311/99, § 84, CEDU 2002-III, e *Standard Verlagsgesellschaft MBH (n. 2) c. Austria*, n. 37464/02, § 38, 22 febbraio 2007).

62. La natura e la gravosità delle pene inflitte sono pure degli elementi da prendere in considerazione allorché si tratta di valutare la proporzionalità dell'ingerenza (si vedano, per esempio, *Ceylan c. Turchia* [GC], n. 23556/94, § 37, CEDU 1999-IV, e *Tammer c. Estonia*, n. 41205/98, § 69, CEDU 2001-I). Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, se non addirittura il dovere, in virtù dei loro obblighi positivi ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, di disciplinare l'esercizio della libertà di espressione in modo da assicurare una tutela adeguata, da parte della legge, della reputazione degli individui, devono evitare così facendo di adottare delle misure atte a dissuadere i mezzi di comunicazione dall'adempire al loro ruolo di allertare il pubblico in caso di abusi visibili o presunti dei pubblici poteri (*Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC], n. 33348/96, § 113, CEDU 2004-XI).

β. Applicazione di tali principi al caso di specie

63. La Corte nota subito che il ricorrente non esercita regolarmente la professione di giornalista, ma è un ricercatore in scienze politiche all'Università di Palermo. Tuttavia, poiché l'interessato ha scritto un articolo destinato ad essere pubblicato sul giornale *Narcomafie*, e che, inoltre, è stato ripreso dal quotidiano nazionale *Il Manifesto* (paragrafo 13 sopra), le sue parole, alla stregua di quelle di ogni altra persona che si trovi in una situazione equiparabile, devono essere assimilate a quelle di un giornalista e godere della stessa protezione sotto il profilo dell'art. 10 della Convenzione.

64. La Corte osserva per di più che l'articolo incriminato è stato ispirato dalla situazione nella quale si trovava, all'epoca dei fatti, il Presidente della Provincia di Palermo, l'avv. Musotto. Allorché ci si poneva la questione di sapere se la suddetta provincia stesse per costituirsi in un procedimento giudiziario riguardante l'assassinio di un magistrato, l'avv. Musotto difendeva, in qualità di avvocato, uno degli imputati in questo processo. Non spetta alla Corte occuparsi dell'esistenza di un'incompatibilità tra i ruoli svolti dall'interessato; ciò non toglie che si trattava, indubbiamente, di una situazione che poteva dar luogo a dei dubbi sull'opportunità delle scelte operate da un alto rappresentante dell'amministrazione locale di fronte ad un processo relativo a fatti di una gravità estrema. Il Governo peraltro riconosce che l'avv. Musotto si trovava in una «situazione obiettivamente delicata» (paragrafo 36 sopra). L'articolo del ricorrente si inseriva quindi in un dibattito di interesse pubblico, concernente una questione di interesse generale.

65. Ciò è confermato anche dalla circostanza che, dal settembre 1994, il doppio ruolo dell'avv. Musotto aveva costituito l'oggetto di numerose informazioni date dalla stampa. La Corte non potrebbe tuttavia sottoscrivere la tesi del Governo secondo la quale l'esistenza di queste informazioni comporterebbe l'impossibilità, per il ricorrente, di avvalersi del diritto di informare il pubblico (paragrafo 38 sopra). Agli occhi della Corte, l'esistenza di un ampio dibattito sulla questione affrontata dal ricorrente non esclude affatto che quest'ultimo abbia potuto avvertire l'esigenza di esprimere e comunicare il suo parere in materia, al fine di stimolare delle riflessioni più approfondite.

66. E' opportuno sottolineare che l'avv. Musotto era un uomo politico che occupava, all'epoca dei fatti, un posto chiave nell'amministrazione locale. Doveva quindi aspettarsi che i suoi atti fossero sottoposti ad un esame scrupoloso da parte della stampa. Inoltre, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, continuando a difendere uno degli imputati in un importante processo di mafia, nel quale l'amministrazione di cui era presidente avrebbe potuto intervenire, si esponeva a delle critiche severe. Allo stesso tempo, questa circostanza non potrebbe privare l'avv. Musotto del diritto alla

presunzione di innocenza e a non costituire l'oggetto di accuse sprovviste di ogni fondamento in fatto.

67. La Corte ha esaminato l'articolo incriminato senza trovarvi espressioni che lascino supporre apertamente che l'avv. Musotto avesse commesso degli illeciti o proteggesse gli interessi della mafia. E' vero che il ricorrente ha affermato che era «probabile (...) che [l'avv. Musotto] non abbia voluto, o non abbia potuto, segnare una chiara presa di distanza rispetto agli imputati nel processo e sia in qualche modo costretto a subire l'influenza di quell'intreccio di interessi politici ed economici al quale è dovuta, almeno in parte, la sua elezione alla presidenza della Provincia con un'inattesa quantità di voti» (paragrafo 11 sopra). Tuttavia, agli occhi della Corte, queste affermazioni non potrebbero essere lette nel senso che l'avv. Musotto si sarebbe volontariamente legato ad ambienti mafiosi. Il ricorrente ha piuttosto espresso la tesi che un rappresentante locale potrebbe essere influenzato, almeno in parte, dagli interessi di cui i suoi elettori sono portatori. Si tratta di un'opinione che non oltrepassa i limiti della libertà di espressione in una società democratica. A questo proposito, la Corte nota che il ricorrente ha avuto cura di precisare che non intendeva affermare che ci fosse stata «una forma di contrattazione preliminare di voti inquinati» e che il controllo dei voti poteva essere deciso unilateralmente da parte di organizzazioni criminali. Così facendo, ha chiaramente precisato ai lettori che, anche ammesso che l'avv. Musotto abbia beneficiato di certi voti provenienti da ambienti mafiosi, ciò non era necessariamente imputabile all'interessato.

68. E' vero che alcune delle espressioni utilizzate dal ricorrente possono, a prima vista, sembrare mirate a suscitare scherno contro l'avv. Musotto. Così è per la locuzione «goffo emulo locale» e per il paragone con i personaggi del romanzo di Stevenson «Lo strano caso del dottor Jekyll e di mister Hyde». Tuttavia, come la Corte ha appena ricordato (paragrafo 55 sopra), la libertà giornalistica può comprendere il possibile ricorso ad una certa dose di provocazione. D'altra parte, nella presente fattispecie, le espressioni ironiche utilizzate dal ricorrente non sono sfociate in insulti e non potrebbero essere giudicate come gratuitamente offensive; infatti, presentavano un collegamento con la situazione che l'interessato commentava.

69. La Corte osserva anche che nessuno contesta la veridicità delle principali informazioni limitate ai fatti contenute nell'articolo incriminato. Quanto alla circostanza, accennata dal Governo, che nel settembre 1994 l'avv. Musotto aveva rinunciato al suo mandato di difensore del sig. Sbeglia (paragrafo 37 sopra), la Corte osserva che essa era contraddetta da due dichiarazioni pubbliche dell'avv. Musotto, risalenti, rispettivamente, al 30 settembre e al 18 ottobre 1994 (paragrafo 43 sopra). Di conseguenza, al tempo della pubblicazione del suo articolo (novembre 1994), il ricorrente

poteva ragionevolmente credere che l'interessato persistesse nel mantenere il suo «doppio ruolo».

70. Date le condizioni, la Corte ritiene che, pur contenendo una certa dose di provocazione, l'articolo del ricorrente non potrebbe tradursi in un attacco personale gratuito contro l'avv. Musotto (si vedano, *mutatis mutandis*, *Kwiecień c. Polonia*, n. 51744/99, § 54, 9 gennaio 2007, e *Ormanni c. Italia*, n. 30278/04, § 73, 17 luglio 2007), e che le espressioni utilizzate dall'interessato presentavano un legame sufficientemente stretto con i fatti del caso di specie (si veda, *mutatis mutandis*, *Feldek c. Slovacchia*, n. 29032/95, § 86, CEDU 2001-VIII). Ciò esime la Corte dall'esaminare, come vorrebbe il ricorrente (paragrafo 42 sopra), se le sue opinioni siano state in seguito confermate dalle vicissitudini giudiziarie dell'avv. Musotto (paragrafi 27-30 sopra), e se questa circostanza possa essere pertinente dal punto di vista dell'art. 10 della Convenzione.

71. Le considerazioni che precedono bastano a condurre la Corte a concludere che l'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non sia stata conforme alla Convenzione. Tutto sommato, essa ritiene che anche l'importo dei danni morali e del risarcimento che il ricorrente è stato condannato a pagare (in totale, circa 41.315 euro, oltre interessi legali sull'ammontare di 36.151 euro a partire dal novembre 1994 – si veda il paragrafo 14 sopra) sia di natura tale da alterare il giusto equilibrio richiesto in materia (si vedano, *mutatis mutandis*, *Steel e Morris c. Regno Unito*, n. 68416/01, §§ 96-97, CEDU 2005-II, e *Ormanni cit.*, § 76). A ciò si sono aggiunte le spese processuali di parte convenuta, che, per il primo ed il secondo grado di giudizio, sono state computate in circa 7.000 euro (paragrafi 14 e 18 sopra). Tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente (paragrafo 49 sopra), la condanna al pagamento di queste somme era suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare il pubblico su temi di interesse generale.

72. Alla luce di quanto precede, le motivazioni avanzate a sostegno della condanna del ricorrente non bastano per convincere la Corte che l'ingerenza nell'esercizio del diritto dell'interessato alla libertà di espressione fosse «necessaria in una società democratica»; in particolare, i mezzi impiegati erano sproporzionati rispetto al fine perseguito, vale a dire «la protezione della reputazione o dei diritti altrui».

73. Di conseguenza, la suddetta condanna ha violato l'art. 10 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE

74. Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

75. Il ricorrente chiede 20.000 euro a titolo di danno morale che egli avrebbe subito. Quanto al danno patrimoniale, esso ammonterebbe a 70.000 euro, di cui 29.658 euro quale somma già corrisposta all'avv. Musotto e 40.342 euro per il resto del risarcimento ancora da pagare.

76. Il Governo contesta il diritto del ricorrente ad un risarcimento per danno patrimoniale. In via subordinata, sostiene che le somme di cui tener conto per il computo di questo tipo di danno sono soltanto quelle portate dalla sentenza di condanna del Tribunale di Palermo. Queste somme sono poi aumentate a causa della condotta del ricorrente, che non ha inteso conformarsi a tale decisione giudiziaria.

77. Per quanto concerne il danno morale, il Governo ritiene che la constatazione della violazione costituisca un'equa soddisfazione sufficiente. In ogni caso, le somme richieste a questo titolo sono eccessive.

78. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che la constatazione della violazione costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente.

79. Ritiene invece che vi sia un nesso di causalità tra la violazione accertata in questo caso e le sanzioni, penalità e spese processuali della persona offesa che il ricorrente è stato condannato a pagare (si vedano, *mutatis mutandis*, *Tønsbergs Blad AS and Haukom c. Norvegia*, n. 510/04, § 107, 1° marzo 2007, e *Ormanni cit.*, § 83). In particolare, il Tribunale di Palermo ha condannato il ricorrente a pagare all'avv. Musotto circa 36.151 euro per danni morali, oltre ad ogni somma dovuta a titolo di interessi legali a partire dal novembre 1994, e così pure circa 5.164 euro a titolo di risarcimento. Per il primo ed il secondo grado di giudizio, il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali della persona offesa per un totale di 7.000 euro. La Corte sottolinea a questo proposito che non si potrebbe rimproverare al ricorrente di non aver accettato la sentenza di primo grado, dato che la ricevibilità del suo ricorso dipende dall'esaurimento delle vie di ricorso interne.

80. Alla luce di quanto precede, la Corte accorda al ricorrente la somma complessiva di 60.000 euro per danno patrimoniale, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.

B. Spese e costi

81. Basandosi su delle note spese dei suoi avvocati, il ricorrente chiede anche 7.943,03 euro per le spese ed i costi sostenuti dinanzi alle giurisdizioni interne e 13.172,65 euro per quelli sostenuti dinanzi alla Corte.

82. Il Governo ripropone la sua osservazione secondo cui certe somme richieste dal ricorrente dipendono dalla condotta dell'interessato sul piano interno (paragrafo 76 sopra). Tenuto conto della «semplicità e della brevità del procedimento», le spese indicate per il procedimento dinanzi alla Corte sarebbero manifestamente eccessive.

83. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere la rifusione dei suoi costi e spese, se non nella misura in cui essi siano reali, necessari e ragionevoli. La Corte rileva che il ricorrente, prima di rivolgersi a lei, ha dovuto affrontare un procedimento civile per diffamazione, nell'ambito del quale ha dovuto assicurare la propria difesa attraverso tre gradi di giudizio, invocando argomenti simili a quelli che ha utilizzato per sostenere la sua doglianza fondata sull'art. 10 della Convenzione. La Corte riconosce quindi che l'interessato ha sostenuto delle spese per evitare la violazione della Convenzione nell'ordinamento giuridico interno (si vedano, *mutatis mutandis*, *Rojas Morales c. Italia*, n. 39676/98, § 42, 16 novembre 2000; *Sannino c. Italia*, n. 30961/03, § 75, 27 aprile 2006; *Ormanni cit.*, § 88). Tenuto conto degli elementi in suo possesso, come pure della sua esperienza in materia, essa ritiene equo accordare al ricorrente a tale titolo la somma forfettaria di 7.000 euro.

84. La Corte ritiene eccessivo l'importo richiesto per i costi e le spese afferenti al procedimento dinanzi ad essa (13.172,65 euro) e decide di accordare 5.000 euro a questo titolo.

85. Alla luce di quanto precede, la Corte accorda al ricorrente la somma complessiva di 12.000 euro per spese e costi.

C. Interessi moratori

86. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'art. 10 della Convenzione;

3. *Ritiene*

a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità dell'art. 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:

i. 60.000 euro (sessantamila euro), oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;

ii. 12.000 euro (dodicimila euro), oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per spese e costi;

b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. *Rigetta* per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 17 luglio 2008, in applicazione dell'art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente